

Roma, 8 Settembre 2011

CIRCOLARE N. 06/2011

Prot. 137/2011
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

**Oggetto: ANTIRICICLAGGIO: LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L'USO DEL
CONTANTE E DEGLI ASSEGNI.**

A decorrere dal **13.08.2011**, l'art. 2, comma 4, DL n. 138/2011, c.d. "Manovra di Ferragosto", ha ridotto ad **€ 2.500** il limite per l'utilizzo:

- **del denaro contante;**
- **degli assegni** bancari o postali / circolari e dei vaglia postali o cambiari;
- **dei libretti di deposito** bancari o postali al portatore.

- TRASFERIMENTI IN CONTANTE		
- UTILIZZO ASSEGNI "TRASFERIBILI"	DAL 13.5.2010 FINO AL 12.8.2011	€ 5.000
- UTILIZZO LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE	DAL 13.8.2011	€ 2.500

L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo **pari o superiore a € 2.500**.

N.B. i trasferimenti eccedenti tale limite vanno **eseguiti tramite intermediari** abilitati (banche, Poste, etc.).

La modifica in esame, oltre a rispondere all'esigenza di prevenzione del fenomeno del riciclaggio è finalizzata anche al contrasto dell'evasione fiscale.

La predetta limitazione riguarda **complessivamente** il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "**operazioni frazionate**", ossia a quei pagamenti inferiori al limite che **appaiono artificialmente frazionati**.



N.B. Il frazionamento in **più importi inferiori al limite** è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla **prassi commerciale** o da **accordi contrattuali**.

I soggetti che operano nel campo fiscale – tributario ed in particolare che si occupano della gestione di contabilità di terzi devono porre particolare attenzione alle seguenti fattispecie:

- pagamenti di fatture (IVA compresa)
- finanziamenti soci – società
- distribuzione utili ai soci

N.B. Va evidenziato che nell'iter di conversione in legge del Decreto in esame uno specifico emendamento presentato dal Governo, al fine di incentivare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, prevede la **riduzione al 50% delle sanzioni** di cui agli artt. 1, 5 e 6, D. Lgs n. 472/97 a favore delle imprese / lavoratori autonomi che **per tutte le operazioni attive e passive utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante**.

L'UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

L'art. 49, D. Lgs n. 231/2007 dispone che le **banche e le Poste** devono **rilasciare** i moduli di assegni **muniti della clausola di non trasferibilità**, la quale va apposta **anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari**.

I moduli **in forma libera**, ossia **SENZA la clausola di non trasferibilità**, sono rilasciati soltanto:

- a seguito di una **specifico richiesta scritta** presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste;
- **pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo**, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario pagare € 15).

N.B. Con l'introduzione dei nuovi limiti detti **assegni e vaglia trasferibili** potranno essere utilizzati **esclusivamente per importi inferiori a € 2.500**.

Si evidenzia che **è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario**:

- sugli **assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 2.500** (che non possono mai essere privi della clausola di non trasferibilità);
- sugli **assegni circolari e vaglia postali e cambiari** (a prescindere dall'importo).

Il MEF nella Circolare 5.8.2010, n. 281178 ha precisato che **il limite va inteso soltanto per il singolo assegno**. Gli assegni utilizzati, anche per la medesima operazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento.





Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

In merito agli **assegni emessi all'ordine del traente**, il comma 6 del citato art. 49 precisa che gli stessi "possono essere **girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.**". Il MEF nella citata Circolare n. 281178 ha infatti precisato che i c.d. assegni "a me medesimo", indipendentemente dall'importo, non possono circolare e che "l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario".

Cordiali saluti.

Dott. Marco Caviglioli
Consigliere Delegato alla Tesoreria

s. e. ed o.



Aderente alla CONFINDUSTRIA